COPIA

Comune di Foiano della Chiana

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 25/08/2026

DELIBERAZIONE N. 100

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2025- AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di agosto alle ore 11:35 in Foiano della Chiana nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Nominativo	Ruolo	Presenti	Assenti	
FRANCI JACOPO	Sindaco	X		
COREI GABRIELE	Vice Sindaco	X		
BIGLIAZZI ELENA	Assessore		X	
REALI RICCARDO	Assessore	X		
CHINOLI SARA	Assessore	X		

Totale Presenti: **4**	Totale Assenti: **1**

Presiede il Sig. Franci Jacopo, nella sua qualità di Sindaco, e partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cocchiarella Mariano che svolge le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 151 comma 8) del D. Lgs. 267/00 che recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio contabile applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/11 secondo cui gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

RILEVATO che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato;

VISTO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/11, recita: *costituiscono componenti del "Gruppo amministrazione pubblica":*

1 gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.
Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICORDATO che gli Enti e le Società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) *Irrilevanza,* quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

VISTO il paragrafo 4.4 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 che recita: "*I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri), alternativamente:*

- *per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd.* ***metodo integrale****);*
- *per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd.* ***metodo proporzionale****).*

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti".

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 29.08.2025 avente ad oggetto: "*INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 – AGGIORNAMENTO"*;

RILEVATI i nuovi esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel perimetro\area di consolidamento, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 **allegata** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante: "RELAZIONE IDENTIFICAZIONE DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA – RICOGNIZIONE"**;**

Visto l'elenco delle società partecipate dell'Ente e degli organismi strumentali, per l'annualità 2025 come segue:

Partecipazioni	
Ragione sociale / Denominazione	**Quota % di partecipazione detenuta direttamente**
A.I.S.A. S.P.A. – AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI	1,2

AISA IMPIANTI S.P.A.	1,2
AREZZO CASA S.P.A.	1,75
LA FERROVIARIA (L.F.I.)	1,94
NUOVE ACQUE S.P.A.	1,36
COINGAS S.P.A.	3,96
AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT)	0,14
ATO TOSCANA SUD (ATS)	0,39
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L	100

VERIFICATO che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività", e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2025 ovvero all'ultimo bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DEL GAP COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025

	RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	METODO DI CONSOLIDAMENTO
1	**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA**	CAPOGRUPPO	INTEGRALE
2	**AREZZO CASA S.P.A** **PARTECIPAZIONE 1,75%**	PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA GESTORE DI SERVIZI PUBBLICI	PROPORZIONALE
3	**SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L.** **PARTECIPAZIONE 100%**	SOCIETA' CONTROLLATA	INTEGRALE

Visto il *parere favorevole* della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra,

DELIBERA

Di dare atto che le partecipazioni del Comune di Foiano della Chiana sono quelle riportate alla ***tabella A*** allegata alla presente proposta di deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

1. di individuare il "Gruppo Amministrazione Locale del Comune di Foiano della Chiana" secondo le risultanze di cui alla ***tabella B*** allegata alla presente proposta di deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il perimetro di consolidamento risulta composto dai seguenti organismi:

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO
ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE DEL GAP COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2025

	RAGIONE SOCIALE	**TIPOLOGIA**	**METODO DI CONSOLIDAMENTO**
1	**COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA**	CAPOGRUPPO	INTEGRALE
2	**AREZZO CASA S.P.A** **PARTECIPAZIONE 1,75%**	PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA GESTORE DI SERVIZI PUBBLICI	PROPORZIONALE
3	**SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L.** **PARTECIPAZIONE 100%**	SOCIETA' CONTROLLATA	INTEGRALE

3. di dare atto che per il consolidamento della partecipata **Arezzo Casa Spa** verrà usato il metodo proporzionale, in premessa descritto, mentre per la **SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL** verrà usato il metodo integrale;

4. di trasmettere la presente deliberazione agli organismi partecipati di cui al precedente punto 3, per la comunicazione di eventuali operazioni infragruppo;

5. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti 1) 2) e 3) saranno oggetto di aggiornamento annuale con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre di ogni annualità*;*

6. di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti;

7. di pubblicare copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati, nel sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione enti controllati – società partecipate;

8. di attribuire la responsabilità del procedimento di redazione del Bilancio Consolidato al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune;

DELIBERA

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Franci Jacopo	Il Segretario Comunale Dott. Cocchiarella Mariano

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Foiano della Chiana ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO A

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE

Ragione sociale	Tipologia	Quota % di part. detenuta	Note
A.I.S.A. S.P.A. – AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI	SOCIETA'PARTECIPATA MISTA (PUBBLICO\PRIVATA)	1,2	Non Rientra nel Gap; società partecipata mista a maggioranza pubblica. Non si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011
AISA IMPIANTI S.P.A.	SOCIETA'PARTECIPATA MISTA (PUBBLICO\PRIVATA)	1,2	Non Rientra nel Gap; società partecipata mista a maggioranza pubblica. Non si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011
AREZZO CASA S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA	1,75	Rientra nel Gap. Si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011
LA FERROVIARIA (L.F.I.)	SOCIETA'PARTECIPATA MISTA (PUBBLICO\PRIVATA)	1,94	Non Rientra nel Gap; società partecipata mista a maggioranza pubblica. Non si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011
NUOVE ACQUE S.P.A.	SOCIETA'PARTECIPATA MISTA (PUBBLICO\PRIVATA)	1,36	Non Rientra nel Gap; società partecipata mista a maggioranza pubblica. Non si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011
COINGAS S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA	3,96	Non Rientra nel Gap ; società a totale partecipazione pubblica ma non si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011 (non affidataria di un servizio pubblico Locale)
AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,14	Non rientra nel Gap ; Art. 11-ter comma 2) del D.lgs 118/2011
ATO TOSCANA SUD (ATS)	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	0,39	Non rientra nel Gap ; Art. 11-ter comma 2) del D.lgs 118/2011
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L	SOCIETA' CONTROLLATA	100	Rientra nel Gap. Art. 11-quater comma 1) lettera a) D.lgs 118/2011

ALLEGATO B

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE CHE COMPONGONO IL

GRUPPO AMMINISTRAZIONE LOCALE (GAP)

Ragione sociale	Tipologia	GAP	Note	Perimetro di Consolidamento	Rilevanza / Irrilevanza
AREZZO CASA S.P.A.	SOCIETA' PARTECIPATA TOTALMENTE PUBBLICA	SI	Rientra nel Gap. Si applica il comma 3 art 11 quinquies D.lgs 118/2011	SI	Rilevanza perché tutti i parametri sono superiori alla soglia del 3% e perché società in house
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L	SOCIETA' CONTROLLATA	SI	Rientra nel Gap. Art. 11-quater comma 1) lettera a) D.lgs 118/2011	SI	Rilevanza perché un parametro è superiore alla soglia del 3% e perché società in house

Comune di
Foiano della Chiana

Area Ragioneria e Tributi
Servizio Ragioneria

RELAZIONE IDENTIFICAZIONE DEL GAP E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA RICOGNIZIONE

I - Premessa

Considerato che a seguito di una attenta disamina dell'allegato 4.4 del D. lgs 118/2011 rubricato "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*," i principi che regolamentano il processo di redazione del bilancio consolidato non risultano mutati rispetto ai medesimi principi in vigore al momento dell'approvazione a mezzo di delibera di Giunta n. 88 del 06.08.2021 degli elenchi relativi al GAP (Gruppo amministrazione pubblica) e al perimetro di consolidamento, preme segnalare che l'aggiornamento che ci apprestiamo a condurre si limiterà principalmente all'adeguamento dei dati contabili di quelle società e organismi partecipati che sono stati in grado di fornire per le finalità richieste ai fini della definizione del perimetro di consolidamento i dati di bilancio con riferimento all'esercizio 31.12.2023 (All. 4/4, paragrafo 3, comma 3.2. lett. b). Dal punto di vista tecnico ripercorreremo l'iter tradizionale di analisi partendo dalle definizioni recate dal D. lgs 118/2011 (Artt. da 11 bis a 11 quinquies) per poi considerare i principi contabili espressi nell'allegato 4/4 (*Principio contabile applicato del bilancio consolidato*).
In particolare, occorre segnalare come, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, mutino alcuni principi contabili di cui al D.lgs. 118//2011 e suoi allegati, sia riguardo alla composizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" ("G.A.P.") sia alle condizioni di rilevanza/irrilevanza dei soggetti ivi rientranti, ai fini dell'inserimento nell'area di consolidamento.

II - Il "Gruppo Amministrazione Pubblica". Definizione e composizione.

Secondo la definizione di cui all'allegato 4/4, par. 2, del D. Lgs. 118/2011, il termine "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dallo stesso decreto. La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Il corretto inquadramento dei soggetti in rassegna richiederà, quindi, di verificare, per ciascuno di essi, la sussistenza degli specifici requisiti afferenti a ciascuna definizione esaminata.
Il D.Lgs. 118/2011, all'art. 1, co. 2, lett. b), chiarisce che per «**organismi strumentali**» degli enti locali «*si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.* […] *le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali*. […]».

Enti strumentali controllati

L'art. 11-ter, co. 1, definisce «ente strumentale controllato», l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale realizza una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) *un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.*
A riguardo, l'Allegato 4/4, Par. 2, punto 2.1, lett. e), specifica che «*L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione*»

Enti strumentali partecipati
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 2, si definisce «ente strumentale partecipato» da una regione o da un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «*l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1*. Si evidenzia, in questa sede, una novità introdotta nel principio contabile di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (par. 4, punto 4.4), in tema di criteri di valutazione ai fini del consolidamento dei bilanci. Nel dettaglio, è stato introdotto il seguente inciso: «*Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti*.».

Società controllate
In base alle disposizioni di cui all'art. 11-quater del D. Lgs. 118/2011, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per valutare l'ascrivibilità alla definizione di **società controllata**, occorrerà procedere al riscontro:

- della sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società od alla disponibilità di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria (D. Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a));
- della sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «*I*

contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D. Lgs. n. 118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).

A riguardo, l'Allegato 4/4, Par. 2, punto 3.1, lett. b), specifica che «*L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato*.» Il richiamato Allegato 4/4, Par. 2, punto 3.1, aggiunge, riguardo alle società controllate, che in fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A al fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Società partecipate

L'articolo 11-quinquies del D. Lgs. 118/2011, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, afferma che, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per «**società partecipata**» da un ente locale si intende «*la società nella quale […] l'ente locale, direttamente o indirettamente,* ***dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata***.». Il terzo comma del medesimo articolo prevede che «*In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.*». A partire, quindi, dall'esercizio 2018, dovrà essere recepita la generale definizione di "società partecipata" di cui al comma 1. A riguardo, l'Allegato 4/4, par. 2, punto 3.2, precisa che «*A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*». *In termini generali, l'Allegato 4/4 del D.lgs 118, al Par. 2, chiarisce peraltro che, «Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi».*

III - Dal "Gruppo Amministrazione Pubblica" all'area di consolidamento.

Tali risultando le condizioni di inserimento nell'ambito del Gruppo Amministrazione Pubblica, otterremo quindi un insieme di soggetti per i quali dovremo successivamente, ed ulteriormente, verificare le condizioni di ingresso nell'area di consolidamento dell'Ente. L'essere annoverato nel G.A.P., in altre parole, costituisce, per ciascun soggetto ivi rientrante, una condizione necessaria, ma non sufficiente, rispetto alla successiva sua inclusione nel perimetro del bilancio consolidato (nell'«area di consolidamento» del Comune di Foiano della Chiana). Il sottoinsieme di soggetti

confluenti in quest'ultimo aggregato avrà, quindi, numerosità minore o uguale rispetto a quella del G.A.P.
In termini operativi, ai fini della riconduzione nell'area di consolidamento, occorrerà applicare, in maniera ragionata, i principi contabili di cui all'Allegato 4/4 del decreto, nei termini di cui al suo ultimo aggiornamento. Ciò comporterà, nello specifico, la valutazione circa l'eventuale irrilevanza del soggetto sulla base delle chiare indicazioni di cui al paragrafo 3.1, di seguito riportate:

Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica**, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del **gruppo compresi nel bilancio consolidato**.
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo**:**
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La soglia di rilevanza riferita al Rendiconto al 31/12/2025 del Comune di Foiano della Chiana come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 29/04/2026, è di seguito determinata:

		SOGLIA DI RILEVANZA	
PARAMETRO	*COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA*	*PERCENTUALE*	*EURO*
Totale attività	49.695.131,77	3%	1.490.853,95
Patrimonio Netto	28.184.769,22	3%	845.543,08
Totale dei valori caratteristici	10.436.732,53	3%	313.101,96

Secondo quanto affermato dal principio contabile 4/4, par. 3.1, del D. Lgs. 118/2011: «*La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente*".».
A partire dal bilancio d'esercizio 2016, tuttavia, il confronto tra i ricavi caratteristici di ciascuna società ed il valore della produzione del rendiconto comunale - che costituisce uno dei tre parametri da considerare ai fini della valutazione sulla rilevanza/irrilevanza della partecipazione ai fini della determinazione dell'area di consolidamento - necessita di un più preciso sistema di determinazione dei ricavi societari, al fine di garantire la dovuta omogeneità rispetto ai valori interessati dal confronto. Difatti, non è più possibile utilizzare anche per le società il dato relativo al valore della produzione senza incorrere in potenziali distorsioni, in quanto, a seguito della riforma del bilancio civilistico operata dal D. Lgs. n. 139/2015, rientrano in tale aggregato anche gli eventuali proventi straordinari conseguiti nell'esercizio.
Conseguentemente, al fine di una più corretta impostazione del confronto in questione, proporremo il più corretto valore ascrivibile al concetto di "**ricavi caratteristici**" nei termini anzidetti, vale a dire depurando il valore della produzione societario dai proventi di natura straordinaria, laddove rinvenibili in nota integrativa al bilancio. Inoltre, si ribadisce, oltre ad esaminare la rilevanza/irrilevanza rispetto ad ogni soggetto partecipato, da questo esercizio occorrerà altresì considerare la sommatoria dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, nei termini sopra descritti, sino ad arrivare per la stessa sommatoria ad una incidenza inferiore al 10 per cento. I soggetti i cui bilanci risulteranno «**irrilevanti**» rispetto ai parametri del principio contabile, non entreranno nell'area di consolidamento, a meno che, per dare effettività al dominante principio di significatività del bilancio consolidato (e quindi di rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del gruppo), gli Enti capogruppo non decidano diversamente, **considerandoli comunque rilevanti ai fini del consolidamento stesso**.
L'analisi condotta dallo scrivente Ufficio, in considerazione di quanto sopra premesso, muoverà dai soggetti in veste societaria, per poi passare in rassegna gli enti e gli organismi c.d. «strumentali» rispetto alle funzioni istituzionali del Comune. In conclusione, si procederà ad un riepilogo delle risultanze della verifica, in forma tabellare.

SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAMENTE PARTECIPATE

AISA IMPIANTI S.p.A.
Inquadramento
La società, partecipata al 1,2% dal Comune di Foiano della Chiana, non rientra né nella definizione di «società controllata», né in quella di «società partecipata» di cui al D. Lgs. n. 118/2011 (cfr.,

rispettivamente, l'art. 11-quater, co. 1 e l'art. 11-quinquies, co. 1, come ripresi dal par. 2 dell'Allegato 4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").
Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto:
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D. Lgs. n. 118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- della natura di società mista a maggioranza pubblica che esclude in nuce l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies del D.Lgs 118/2011.

Conclusioni
Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento la società AISA IMPIANTI S.P.A. può essere esclusa dai soggetti rientranti nel GAP e conseguentemente dall'area di consolidamento.
Non riscontrandosi le condizioni di riconduzione nel GAP risulta superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza.

A.I.S.A. S.P.A. AREZZO IMPIANTI SERVIZI AMBIENTALI
Inquadramento
La società, partecipata al 1,2% dal Comune di Foiano della Chiana, non rientra né nella definizione di «società controllata», né in quella di «società partecipata» di cui al D. Lgs. n. 118/2011 (cfr., rispettivamente, l'art. 11-quater, co. 1 e l'art. 11-quinquies, co. 1, come ripresi dal par. 2 dell'Allegato 4.4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").
Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto:
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D. Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a);
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n. 118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- della natura di società mista a maggioranza pubblica che esclude in nuce l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies del D.Lgs 118/2011

Conclusioni
Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento la società AISA S.P.A. AREZZO

IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI può essere esclusa dai soggetti rientranti nel GAP e conseguentemente dall'area di consolidamento.
Non riscontrandosi le condizioni di riconduzione nel GAP risulta superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza.

COINGAS S.p.A.

Inquadramento
La società, partecipata al 3,96% dal Comune di Foiano della Chiana, non rientra né nella definizione di «società controllata», né in quella di "società partecipata" del D.Lgs. n.118/2011 (cfr. art. 11-quinquies co. 1 e 11 quater co.1, come ripresi dal par. 2 dell'Allegato 4/4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").
Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto, relativamente all'esclusione dal novero delle società controllate:
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
Relativamente all'esclusione dal novero delle società partecipate, la natura di società a totale partecipazione pubblica non è condizione sufficiente per ritenere l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies del D.Lgs 118/2011, essendo necessario anche l'affidamento di servizi pubblici locali dell'ente locale, cosa che non risulta per COINGAS S.P.A..

Conclusioni
Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento la società COINGAS S.P.A. può essere esclusa dai soggetti rientranti nel GAP.
Non riscontrandosi le condizioni di riconduzione nel GAP risulta superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza.

AREZZO CASA S.P.A.

Inquadramento
La società, partecipata al 1,75% dal Comune di Foiano della Chiana, rientra nella definizione di «società partecipata» di cui all'art. 11-quinquies del D.Lgs. n.. 118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").
Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto:
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente

l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n. 118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1).
- relativamente al comma 3 dell'art. 11-quinquies, una interpretazione in chiave sistematica conduce a considerare le disposizioni ivi contenute valevoli rispetto a quelle partecipazioni in società totalmente pubbliche affidatarie dirette nelle quali si abbia una partecipazione non di controllo e quindi non classificabile come "controllata" nei termini di cui alla definizione del D. Lgs 118. Ciò a significare che, tra le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale, quelle per le quali fossero riscontrati i requisiti di controllo di cui all'art. 11 quater risulterebbero qualificabili come "controllate", mentre quelle che, residualmente, ne fossero sprovviste rientrerebbero tra le società "partecipate".
Tale risulta essere appunto la fattispecie alla quale ascrivere AREZZO CASA S.P.A., deficitaria dei requisiti di controllo delineati dall'art. 11 quater e per la quale viene, conseguentemente, meno la riconducibilità nel campo delle società controllate.
Da cui, in definitiva, tenuto conto dei caratteri sopra menzionati riscontrabili per AREZZO CASA S.P.A., società a capitale interamente pubblico affidataria di un servizio pubblico locale, quest'ultima deve essere ragionevolmente fatta confluire nel novero delle società partecipate del Comune di Foiano nei termini di cui al D.Lgs. 118/2011 e, quindi, rientrare nel GAP.
Relativamente alle considerazioni in termini di rilevanza / irrilevanza, previsti dal par. 3.1, lett. a) allegato 4 del Dlgs 118/2011, risulta superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza tenuto conto delle modifiche introdotte all'allegato 4/4 , par. 3.1 dal Decreto 11/08/2017 secondo cui "*a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*".
In attuazione dei principi contenuti nella L.R. 77/1998, Arezzo Casa gestisce tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nell'ambito territoriale corrispondente alla Provincia di Arezzo (attraverso il ricorso alla convenzione per esercizio in livello ottimale di funzioni e servizi, ex art. 33 TUEL denominata "LODE" Livello Ottimale Di Esercizio).

Conclusioni
Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili si reputa pertanto fondata la inclusione della società Arezzo Casa S.p.A. nel GAP in quanto società a capitale totalmente pubblico affidataria di un servizio pubblico locale.

Considerazioni in termini di rilevanza/irrilevanza
Con riferimento alla possibilità che gli enti e le società rientranti nell'elenco dei soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica possano non essere inseriti nell'elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consolidato, rileviamo quanto segue:
- **Tenuto conto del fatto che la società, nel corso del 2018, ha modificato il proprio statuto configurandolo secondo il modello c.d. "*in house providing*", essa risulta per ciò stesso "rilevante"** nei termini previsti dai principi contabili affermati nell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/20111, al par. 3, punto 3.1, secondo cui: «*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società' totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla*

quota di partecipazione.». - Se la rilevazione di cui al punto precedente risulta di per sé sufficiente a ricondurre Arezzo Casa S.p.A. nell'area di consolidamento del Comune di Foiano della Chiana nondimeno osserviamo come tutti i parametri risultano anch'essi superiori alla soglia di incidenza del 3 per cento del bilancio comunale, indicata dal par. 3.1, lett. a) dell'Allegato 4/4:

Verifica parametri di eventuale irrilevanza:

PARAMETRO	*AREZZO CASA SPA* *(Bilancio al 31.12.2025)*	*COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA*	*BILANCIO SOCIETA'/RENDICONTO COMUNE (%)*
Totale attività	50.448.801,00	49.695.131,77	101,52%
Patrimonio Netto	6.218.926,00	28.184.769,22	22,06%
Totale dei valori caratteristici	7.701.214,00	10.436.732,53	73,79%

Conclusioni
Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, si reputa pertanto fondata la possibilità di **inclusione** della società Arezzo Casa S.p.A. entro l'area di consolidamento dell'Ente, ivi inquadrata come società partecipata nei termini di cui al d.lgs. 118/2011.

L.F.I. S.P.A.
Inquadramento
L.F.I. S.p.A., la quale si configura come società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, partecipata all'1,94% dal Comune di Foiano della Chiana, non rientra né nella definizione di «società controllata» , né in quella di "società partecipata" del D.Lgs. n.. 118/2011 (cfr. art. 11-quinquies co. 1 e 11.quater co.1, come ripresi dal par. 2 dell'Allegato 4/4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").
Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto :
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- della natura di società mista a maggioranza pubblica che esclude in nuce l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies del D.Lgs 118/2011.

Conclusioni
Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento la società LFI S.P.A. può essere esclusa dai soggetti rientranti nel GAP.
Non riscontrandosi le condizioni di riconduzione nel GAP risulta superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza.

NUOVE ACQUE S.p.A.

Inquadramento

Nuove Acque S.p.A., la quale si configura come società mista a partecipazione pubblica di maggioranza, partecipata al 1,36% dal Comune di Foiano della Chiana, non rientra né nella definizione di «società controllata», né in quella di "società partecipata" del D.Lgs. n. 118/2011 (cfr. art. 11-quinquies co. 1 e 11 quater co.1, come ripresi dal par. 2 dell'Allegato 4/4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").

Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto:

- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1,lett. a));
- della non sussistenza del requisito relativo al diritto del Comune, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante sulla società, rilevandosi che «I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante» (D.Lgs. n.118/2011, combinato disposto dell'art. 11-quater, co. 1, lett. b) e co. 2).
- della non sussistenza del requisito attinente al possesso, diretto o indiretto, di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quinquies, co. 1);
- della natura di società mista a maggioranza pubblica che esclude in nuce l'applicabilità del comma 3 dell'art. 11-quinquies del D.Lgs 118/2011.

Conclusioni

Sulla base delle evidenze emerse in fase di inquadramento la società NUOVE ACQUE S.P.A. può essere esclusa dai soggetti rientranti nel GAP.

Non riscontrandosi le condizioni di riconduzione nel GAP risulta superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza.

SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L.

Inquadramento

La società, partecipata al 100% dal Comune di Foiano della Chiana, affidataria secondo il modello *in house* del servizio farmaceutico, rientra nella definizione di «società controllata» di cui all'art. 11-quater comma 1 del D.Lgs. n.118/2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4 ("Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato").

Più segnatamente, l'inquadramento delineato prende atto della sussistenza del requisito attinente al possesso diretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società (D.Lgs. n. 118/2011, art. 11-quater, co. 1, lett. a)).

Per quanto concerne il comma 3 dell'art. 11-quinquies, introdotto dal D.Lgs 126/2014, correttivo del decreto 118/2011, un'interpretazione in chiave sistematica conduce a considerare le disposizioni ivi contenute valevoli rispetto a quelle partecipazioni in società totalmente pubbliche affidatarie dirette nelle quali si abbia una partecipazione non di controllo e quindi non classificabile come "controllata" nei termini di cui alla definizione del D.Lgs n. 118. Ciò a significare che, tra la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione e/o dell'ente locale, quelle per le quali fossero riscontrabili i requisiti di controllo di cui all'art. 11-quater risulterebbero comunque qualificabili come "controllate", mentre quelle che, residualmente, ne fossero sprovviste, rientrerebbero tra le società "partecipate".

Da qui in considerazione dei sopra menzionati caratteri riscontrabili per Società Farmaceutica Foiano quest'ultima deve essere sicuramente fatta confluire nel novero delle società controllate dal Comune di Foiano nei termini di cui al D.Lgs 118/2011 e, quindi, rientrare nel GAP.
Relativamente alle considerazioni in termini di rilevanza / irrilevanza, previsti dal par. 3.1, lett. a) allegato 4 del Dlgs 118/2011, risulta, comunque, superflua ogni ulteriore analisi circa i termini di rilevanza/irrilevanza tenuto conto delle modifiche introdotte all'allegato 4/4 , par. 3.1 dal Decreto 11/08/2017 secondo cui "*a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione*".

Verifica parametri di eventuale irrilevanza:

PARAMETRO	*SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL (Bilancio al 31.12.2025)*	*COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA*	*BILANCIO SOCIETA'/RENDICONTO COMUNE (%)*
Totale attività	685.051,00	49.695.131,77	1,38%
Patrimonio Netto	254.179,00	28.184.769,22	0,90%
Totale dei valori caratteristici	1.884.940,00	10.436.732,53	18,06%

ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI
Le indicazioni di seguito riportate sono vincolate a quanto evincibile dal dato normativo e dei principi contabili, in relazione alla parziale cognizione che può avere lo scrivente Ufficio circa le previsioni statutarie e le informazioni contabili ritraibili dai documenti di bilancio a disposizione.
Con particolare riferimento agli enti strumentali di diritto privato, l'osservazione condotta ha tenuto conto della presenza dei seguenti elementi:

- il formale riconoscimento quale persona giuridica;
- la presenza di un diritto di nomina statutariamente riconosciuto all'Amministrazione comunale rispetto all'organo amministrativo.

Ogni ulteriore considerazione in merito al ruolo strategico ricoperto od alla presenza di eventuali vincoli di natura contrattuale con i soggetti interessati, dovrà necessariamente essere valutata con gli uffici e servizi competenti

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (A.I.T.) – AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD (A.T.S.)
Relativamente agli organismi strumentali e società suindicati, vista l'irrisoria quota di partecipazione (AIT 0,14% - ATS 0,39%) e considerato che il principio contabile considera irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale, non viene effettuata alcuna analisi e vengono esclusi dal Gap.

Foiano della Chiana, 14 agosto 2026

La Responsabile Area Ragioneria e Tributi
Dott.ssa Eleonora Zampoli